

Anagrafe:

In merito ai 3 anni di residenza, si parla sempre di **residenza**, NO di domicilio, i 3 anni devo essere continuativi, se si effettua un cambio di residenza fuori Regione o c'è una irreperibilità o cancellazione, quanto acquisito come periodo di residenza viene azzerato.

In anagrafe si rileva solo il DIVORZIO in caso di separazioni deve essere allegata la documentazione (separazione legale o omologata) per giustificare che nell'ISEE presentato non è presente il coniuge.

In merito al permesso di soggiorno scaduto, si può accettare solo se con allegata documentazione attestante la richiesta di rinnovo del permesso stesso.

La documentazione presentata a sostegno della richiesta di una nuova modalità di permesso di soggiorno non può essere accettata, in quanto il documento non risulta ancora rilasciato. Pertanto, deve essere allegato solo il permesso di soggiorno attualmente in possesso in corso di validità.

CONTRATTO DI AFFITTO O SIMILARE

Se presente nell'ISEE il canone di affitto lo stesso deve essere coerente con il contratto stipulato, è **INDISPENSABILE** inserire tra gli allegati l'ultima proroga registrata (perché se il contratto è scaduto e non è stato rinnovato non va nemmeno inserito nell'ISEE).

Se il contratto è registrato in corso d'anno (es. aprile) l'ISEE deve essere aggiornato/adequato alla registrazione del contratto. L'ISEE può essere considerato valido se l'aggiornamento del contratto viene effettuato dopo il 15 novembre per ristrettezza dei tempi tecnici per registrazione e aggiornamento dell'ISEE.

(in fase di verifica requisiti – in caso di possibile assegnazione - si controllerà se è stato inserito il nuovo contratto nell'ISEE.)

Se il contratto è registrato in corso d'anno (inizio contratto es. 01 giugno) l'ISEE dovrà essere aggiornato e dovrà contenere il canone calcolato dal 01 giugno fino a fine anno (nel caso specifico 7 mesi), se presente un contratto precedente, (riprendendo l'esempio) dovrà essere inserito nell'ISEE anche il canone da gennaio a fine maggio.

Proprietà oltre il 50% di immobile

Il controllo è effettuato sull'ISEE del nucleo familiare, quindi nel caso in cui una persona facente parte del nucleo chiede la casa popolare solo per sé ma all'interno del nucleo un altro componente è proprietario di un immobile oltre il 50% la domanda viene esclusa. Il regolamento dice che i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio.

SFRATTO

In caso di sfratto caricare il documento che attesta le motivazioni dello sfratto.

Con "inadempienze contrattuali" si intende:

- Mancato pagamento del canone
- Mancato pagamento degli oneri accessori: spese condominiali, riscaldamento, ecc.
- Uso illecito o diverso dell'immobile
- Danni gravi all'immobile o alterazione dello stesso

LA DOMANDA APPROVATA E' VALIDA PER DUE ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI INSERIMENTO.